



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO
2015

DEL 30/07/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella Sala SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI CENTA GIOVANNI	X	
2	TESTA AGNESE	X	
3	ROSSI SERGIO	X	
4	PETRARCA ROBERTA	X	
5	SCAVUZZO ALESSANDRO	X	
6	CIMINI ELEONORA	X	
7	DI GIAMMARCO ANGELA	X	
8	RASTELLI MASSIMO	X	
9	FOGLIA GIANCARLO	X	
10	DI DONATANTONIO ANGELO	X	
11	IACHETTI FRANCO	X	
12	COCCAGNA ALDO		X
13	NORI UGO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GUIZZETTI ANDREA	X	
2	DI SILVESTRO ALFONSO	X	
3	FOGLIA ANNA	X	

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinato altresì il tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2014, esecutiva e s.m.i. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 35 del 30.07.2015, esecutiva;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto dall'utilizzatore e dal possessore, nella misura, compresa tra il 10% ed il 30%, prevista dal regolamento comunale per la disciplina del tributo TASI, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna n. 36 del 30.07.2015, esecutiva, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,4%

Aliquota di base tutti gli altri immobili	0,89%
---	-------

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3 del D. L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- ai sensi del comma 448 art. 1 L. 190/2014, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

RILEVATO che in base al vigente regolamento TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi	Costi previsti 2015 (€)
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica	582.138,00
Polizia locale	207.791,00
Istruzione pubblica	639.068,00
Necroscopico e cimiteriale	74.534,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	123.301,00
Totale	1.626.832,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Tutti gli altri immobili	2,5 per mille

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
- l'incremento dell' aliquota prevista per gli altri immobili oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento assicura il finanziamento della prevista minore aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 750.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 46,10%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 750.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 1.626.832,00
Differenza	€ 876.832,00
Percentuale di finanziamento dei costi	46,10%

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147 alle medesime scadenze previste dall'art. 9 comma 3 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti, legalmente espressi: favorevoli n. 9, astenuti n. = e contrari n. 3 (Di Donatantonio, Iachetti e Nori), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2015, l'applicazione delle seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Tutti gli altri immobili	2,5 per mille

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
- l'incremento dell' aliquota prevista per gli altri immobili oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento assicura il finanziamento della prevista minore aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa, pari al 46,10%;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9, astenuti n. = e contrari n. 3 (Di Donatantonio, Iachetti e Nori), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VISTA LA PROPOSTA 861
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALADINI LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIAMBERARDINO CARLA



Il Sindaco
DI CENTA GIOVANNI

Prot. n. 011924

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 05 AGO. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 05 AGO. 2015

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 05 AGO. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO